

Rendiconto di sostenibilità Serve attestato dei revisori

Qualsiasi impresa soggetta alla rendicontazione di sostenibilità deve ottenere un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della dichiarazione sulla sostenibilità. I revisori abilitati a rilasciare l'attestazione della conformità sono tenuti a eseguire procedure che consentano loro di concludere che non sono emerse questioni tali da indurli a ritenere che le informazioni contenute nella dichiarazione sulla sostenibilità non siano presentate in modo corretto sotto tutti gli aspetti rilevanti, conformemente agli *Esrs (European sustainability reporting standards)*, ovvero le norme approvate per standardizzare il modo in cui le aziende europee rendono conto del loro impatto ambientale, sociale e di governance). In altri termini, la rappresentazione fedele delle informazioni rese dall'impresa deve prevedere un giudizio del revisore abilitato sulla seguente questione: la dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa è conforme agli Esrs?

È quanto si legge nelle *Faq* che la Commissione Ue ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale Ue* lo scorso 13 novembre 2024. A tale riguardo va ricordato che il dlgs n. 125/2024, che ha recepito la direttiva *Csrd (Corporate sustainability reporting directive)*, ha introdotto la nuova figura del revisore della rendicontazione di sostenibilità e ha reso operative le nuove regole per l'abilitazione e la formazione annuale del soggetto che deve svolgere questo incarico. La nomina del revisore di sostenibilità spetta all'assemblea delle società su proposta dell'organo di controllo, la quale conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione e determina il corrispettivo spettante al professionista per l'intera durata dell'incarico (tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico).

I revisori abilitati al rilascio all'attestazione devono acquisire almeno 25 crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno 10 caratterizzanti la sostenibilità.

Da quanto si legge nelle *Faq*, inoltre, le pmi i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Ue non sono tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità a livello individuale (dichiarazione individuale sulla sostenibilità), ma solo a livello consolidato se sono imprese madri di un grande gruppo (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità).

Bruno Pagamici

© Riproduzione riservata

